



Documento firmato digitalmente

Spett.le **PROVINCIA di LECCE**
 Servizio Politiche di Tutela Ambientale e
 Transizione Ecologica
 73100 - Lecce Via Umberto I n.13,
 PEC: ambiente@cert.provincia.le.it
 e p.c. ARPA Puglia
 Direzione Scientifica
 SEDE

Oggetto: FEDENERGY SOLAR S.r.l.

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo a Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato "Galluccio" della potenza nominale di 5.200 kW e potenza di picco pari a 5.969,04 kWp nel comune di Galatina, e delle opere connesse e indispensabili al collegamento alla rete elettrica nazionale, ricadenti in territorio del Comune di Galatina (LE).

Riscontro a controdeduzioni.

Rif: osservazioni proponente - prot. ARPA Puglia n. 29888 del 24.04.2023

Rif: osservazioni proponente - prot. ARPA Puglia n. 35699 del 12.05.2023

Rif: convocazione CdS per il 13.07.2023 - prot. ARPA Puglia n. 41983 del 08.06.2023

Vista la convocazione della CdS prevista il 13.07.2023 (prot. ARPA Puglia n. 41983 del 08.06.2023) ed esaminata tutta la documentazione di progetto pubblicata sul sito della Provincia di Lecce al seguente indirizzo: www.provincia.le.it/PAUR_fedenergy, la documentazione integrativa trasmessa nelle date del 24.04.2023 e 12.05.2023, si esprime valutazione alle Osservazioni in riscontro alla Vs. nota prot. n. 19045 del 21.03.2023, acquisita al prot. della Provincia di Lecce n. 11958 del 21/03/2023, recante la conferma del precedente parere non favorevole" fornite dal Proponente.

Sulla base di quanto già espresso nella Valutazione Tecnica Ambientale trasmessa con nota prot. ARPA Puglia n. 10477 del 11.02.2022 e successivamente confermata con le note prot. ARPA Puglia nn. 23603 del 05.04.2022 e 19045 del 21.03.2023, si riscontra per singolo argomento:

A) IMPIANTO AGRIVOLTAICO

Il proponente dichiara che *la proposta progettuale si inserisce pienamente nel contesto di quello che oggi viene definito "agrivoltaico".*

L'agrivoltaico è un modello di utilizzo di aree agricole, che prevede prioritariamente la produzione alimentare e secondariamente la produzione di elettricità da fonte solare da destinarsi in primis alle esigenze energetiche dell'azienda agricola.

Con l'art. 31, c. 5, della Legge n° 108 del 2021 è stato introdotto alla Legge n° 27 del 24.03.2012, come modificata e integrata con D.L. n° 17 del 1° marzo 2022, il termine agrivoltaico, il quale seppur finalizzato all'ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aziende agricole interessate e che costituisce integrazione organica e sostenibile dell'attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
 Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
 PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Inoltre, il Ministero della Transizione Ecologica, in data 27.06.2022, ha pubblicato sul proprio sito web¹ le “Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici”, definendo quali sono gli aspetti e i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati.

Un impianto agrivoltaico, quindi, dovrebbe garantire sia buoni rendimenti di produzioni agricole che buoni rendimenti energetici, in modo tale da ottimizzare e ottenere un risultato migliore delle due attività separate; esso dovrà essere un sistema integrato in cui convivono agricoltura e fotovoltaico, che consenta un doppio uso del suolo richiedendo una sinergia tra i due sistemi di produzione; quindi non un impianto fotovoltaico costruito su un terreno agricolo, ma un progetto integrato e innovativo realizzato e gestito tramite un accordo paritetico tra operatore elettrico e operatore agricolo.

Un impianto “agrivoltaico” è caratterizzato dalla presenza di pannelli sufficientemente sollevati da terra per far crescere le piante al di sotto degli stessi, che siano orientabili per poter fornire la quantità di radiazione necessaria alla coltura, che rendano possibile il passaggio dei mezzi meccanici sia tra le file dei pannelli che sotto i pannelli stessi; deve assicurare inoltre una percentuale di area oggetto d’intervento in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di “continuità” dell’attività se confrontata con quella precedente all’installazione².

Quindi un impianto “agrivoltaico” deve essere visto come un impianto fotovoltaico che adotti soluzioni volte a **preservare** la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.

Dall’analisi della documentazione fornita, stante l’assenza dei requisiti di cui sopra, questa Agenzia ritiene che l’impianto di progetto non prevede una interconnessione tra la parte “colturale” e quella “fotovoltaica”, e che non possiede tutte le caratteristiche che lo possano definire agrivoltaico.

B) COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA

La Scrivente conferma che l’impianto fotovoltaico proposto su suolo agricolo, si pone in contrasto con le “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., dove si limita l’utilizzo di ulteriore suolo per l’installazione di impianti fotovoltaici, favorendo l’integrazione del fotovoltaico in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane); in particolare il progetto proposto risulta in contrasto con alcuni degli obiettivi del PPTR, ovvero:

- Obiettivo specifico 2.7: Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;
- Obiettivo specifico 4.5: Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole: contrastare il consumo urbano, industriale e commerciale del suolo agricolo e limitare le deruralizzazioni;
- Obiettivo specifico 10.2: Rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l’identità dei diversi paesaggi della Puglia;
- Obiettivo specifico 10.6: Disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali.

Il progetto risulta, conseguentemente, in contrasto con gli Obiettivi Generali n° 2, 4 e 10 del P.P.T.R.³

2

¹ https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee_guida_impianti_agrivoltaici.pdf

² Cfr: *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici e DL 77/2021*

³ A titolo di ulteriore conferma e approvazione di quanto affermato, si rimanda alla sentenza del TAR Lecce, Sezione Seconda, N.01570/2021 REG.PROV.COLL N. 00994/2021 REG.RIC. pubblicata in data 02.11.2021.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



C) IMPATTI CUMULATIVI

Sulla base di quanto su asserito, si conferma il calcolo dell'IPC già fornito con nota prot. ARPA Puglia n. 10477 del 11.02.2023

D) IDONEITÀ DELL'AREA D'INTERVENTO

Si conferma, altresì, che l'area dell'impianto in progetto ricade a meno di 1 km da area edificabile urbana, ricadendo quindi nell'area Buffer di 1 Km, in difformità con quanto previsto nel Regolamento Regionale n°24 del 30.12.2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.° 195 del 31.12.2010 a pag. 35734 (di cui si riporta estratto).

AREE EDIFICABILI URBANE + BUFFER DI 1 KM PRESENTI IN PUGLIA E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE INIDONEE DI IMPIANTI			
Denominazione ufficiale e decreto istitutivo o descrizione	Principali valori dell'ambiente, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale	Problematiche per la realizzazione di FER - incompatibilità con gli obiettivi di protezione	Tipologie di impianti (come definiti all'allegato 2) non compatibili
Linee Guida Decreto 10/2010 Art. 16 Allegato 4, "Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio".	L'Area edificabile urbana, così come definita dallo strumento urbanistico vigente con relativa area buffer di 1000 m.	La realizzazione di torri eoliche di maggiore taglia all'interno o nelle immediate vicinanze dei centri urbani è problematica da un lato in ragione delle elevate densità insediative che caratterizzano l'ambito urbano e quindi la oggettiva difficoltà di realizzazione di questi impianti a distanze accettabili da abitazioni, luoghi di lavoro e servizi; dall'altra in ragione dei rischi per l'incolumità pubblica in luoghi densamente frequentati.	F.6; F.7 B.3;B.4;B.5a,b,c,d; B.6; E.2a;E.2b;E.2c; E4.a,b,c,d; IG.1; IG.2; IG.3

35734

Bollettino Ufficiale della Reg

Pertanto, dato che l'impianto in oggetto è progettato ad una distanza < 1km dal Comune di Galatina, ricade all'interno di suddetta area.

Gli impianti fotovoltaici della tipologia F.6 e F.7 sono indicati tra le "tipologie di impianti (come definibili dall'allegato 2) non compatibili". Si riporta anche la definizione relativa agli impianti di tipologia F.6 e F.7⁴; nel caso in questione l'impianto in oggetto ricade all'interno della tipologia F.7:

3

Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, proposti su aree agricole, solo se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali.	a)20-200kW senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione ecc.	AUTORIZZAZIONE UNICA	F.5
Impianto con moduli ubicati al suolo, di tipologia diversa da F.5	20 kW <P<200 kW	AUTORIZZAZIONE UNICA	F.6
Impianto con moduli ubicati al suolo	≥200 kW	AUTORIZZAZIONE UNICA	F.7

e Puglia - n. 195 del 31-12-2010

35643

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, esaminata la documentazione disponibile, si conferma valutazione tecnica negativa, così come già espressa con nota prot. ARPA Puglia n. 10477 del 11.02.2022 e successivamente confermata con le note prot. ARPA Puglia nn. 23603 del 05.04.2022 e 19045 del 21.03.2023

⁴ Cfr. Allegato 2 R.R. n.24/10 pag. 35643

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



È fatta salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Distinti Saluti.

Il Dirigente
dott. geol. Oronzo Simone

Direttore UOC Servizio Territorio ad interim
dott.ssa Anna Maria D'Agnano

Direttore del Dipartimento di Lecce f.f.
dott. Antonio D'Angela

Il GdL:
dott. ing. Ettore Però
dott. ing. Riccardo Iennarelli